

## **TI\_GERICHTE 30.2003.156 vom 30. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.156](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.156)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.156 du 30 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.156 del 30 settembre 2003

### **Volltext**

Incarto n.30.2003.156/pg

10812/007

Bellinzona

30 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 29 aprile 2003 presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_,

contro

la decisione 4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_;

le controsservazioni della Polizia comunale di \_\_\_\_\_;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto \_\_\_\_\_ in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 4 aprile 2003 ha inflitto a \_\_\_\_\_ una multa di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver posteggiato la vettura \_\_\_\_\_ dal 6.2 all'8.2.2003 in un parcheggio limitato a 24h.

Fatti accertati l'8 febbraio 2003 in territorio di \_\_\_\_\_.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv.8 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale \_\_\_\_\_ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di non aver mai ricevuto il rapporto di contravvenzione ed esclude di aver parcheggiato il suo veicolo nelle circostanze indicate, ritenuto che la via \_\_\_\_\_ è un'indicazione generica e che in detta via non esistono parcheggi la cui durata di sosta

autorizzata è limitata a 24 h.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPCContr.

2. Per quanto attiene all'intimazione del rapporto di contravvenzione si rileva che agli atti è allegata la busta inviata al ricorrente per raccomandata dalla Polizia comunale di \_\_\_\_\_ in data 14 febbraio 2003, rimasta in giacenza presso l'ufficio postale di \_\_\_\_\_ per 7 giorni e - in quanto non ritirata - ritornata al mittente in data 25 febbraio 2003; di conseguenza nell'evenienza concreta ci si trova di fronte ad una valida notifica ai sensi di legge.

3. Le costatazioni del caso in esame non sono state fatte da un solo agente, ma addirittura da due; esse non possono essere il frutto della loro fantasia, in quanto, a differenza del denunciato, non hanno alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali ed amministrative.

L'indicazione generica "via \_\_\_\_\_" non è un motivo per cui il rapporto di contravvenzione deve essere annullato, dal momento che contiene tutti gli elementi per la sua validità giuridica; infine si rileva che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, lungo via \_\_\_\_\_ esiste un unico parcheggio di durata limitata a 24 h, situato nei pressi del cimitero, come peraltro è dimostrato dalle foto prodotte dagli agenti che hanno intimato la contravvenzione.

4. A titolo abbondanziale si rileva infine che il ricorrente, nonostante abbia chiesto una proroga dei termini per presentare le sue osservazioni al rapporto di complemento 8 giugno 2003 della Polizia comunale di \_\_\_\_\_, nulla ha intrapreso al riguardo lasciando decadere infruttuosamente la possibilità di ulteriormente esprimersi e spiegarsi in merito.

5. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPCContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv.8 OSStr, 1 segg. LPCContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 29 aprile 2003 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003 dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,

2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,

---

Il presidente:

Il cancelliere:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.